



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 / 16/05/2019

Uff. SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE

OGGETTO: MODIFICHE ALLA D.C.C. N. 169 DEL 19.10.2012 IN ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON PROT. 2119 DEL 26.2.2014, CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE E ADEGUAMENTO ALL'ART. 16 DELL'ALLEGATO A ALLA DCR 191-43016 DEL 20.11.2012 E S.M.I. DEI "CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI".

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all'ordine dell'ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
ARTUSO DIEGO	Presente	MONTAGNA PAOLO	Presente
AVIGNONE GIUSEPPE	Assente	NESSI MARIO	Presente
CALLIGARO ARTURO	Assente	OSELLA GIUSEPPE	Assente
CERRATO ENRICO	Assente	PALENZONA CARLO	Presente
DEMONTIS GIANFRANCO	Presente	PATRITI ROBERTO	Presente
FURCI JENNIFER	Presente	RICCO GALLUZZO BIAGIO	Presente
GIACHINO ALESSANDRO	Assente	RUSSO SERGIO	Presente
IOCOLANO ANTONINO	Presente	SALVATORE LUCA	Assente
IORFINO PASQUALE	Presente	VISCOMI ABELIO	Presente
LICATA SILVANA	Presente	ZACA' STEFANO	Assente
LONGHIN RITA	Assente	ZAMPOLLI LUCIANA	Assente Giustific.
MAMMONE ANTONIO	Presente	ZENATTI ERIKA	Presente
MICHELETTI UGOLINO	Assente		

Pertanto sono presenti n. 15 Consiglieri, nonché gli Assessori:

POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA, FERRERO ANGELO, COSTANTINO SILVANO, MESSINA GIUSEPPE

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta dell'Assessore al Commercio e Attività Produttive, Angelo FERRERO

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20.4.2012, come modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 19.12.2012, sono stati approvati i "Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale", contenenti l'analisi nonché le disposizioni relative all'adeguamento della DCC n. 55 del 11.6.2001, sui criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/1998, ai criteri urbanistico-commerciali stabiliti dalla Regione Piemonte con deliberazioni del Consiglio regionale n. 563-13414/1999, n. 347-42541/2003, n. 59-10831/2006 e n. 191-43016 del 20.11.2012, nonché all'attuazione del disposto di cui all'articolo 4 comma 1 della Legge Regionale n. 28/1999;

Considerato che la Regione Piemonte con nota del 26.2.2014 prot. n. 2119, registrata in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 10219, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., ha formulato alcune osservazioni alla DCC n. 169 del 19.12.2012 in riferimento alla necessità di:

- uniformare la compatibilità territoriale dello sviluppo relativa agli addensamenti commerciali A4 riconosciuti con i "Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale" come da ultimo modificati con DCC n. 169 del 19.12.2012;
- verificare, ai sensi delle "Ulteriori disposizioni" punti 7) e 8) della DCR n. 563-13414/1999, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, la localizzazione commerciale ex L3 riclassificata come localizzazione urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò dai predetti criteri;

Richiamato quanto stabilito dall'articolo 17 comma 3, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016, in riferimento al carattere orientativo e non vincolante delle tabelle di compatibilità territoriali dello sviluppo come previste dalla normativa regionale per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita ammettendo la possibilità per i Comuni di assumere, attraverso i criteri di cui all'articolo 8 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, la propria scelta;

Dato atto che:

- nel Comune di Moncalieri con i "Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale" come da ultimo modificati con DCC n. 169 del 19.12.2012, sono stati riconosciuti gli addensamenti commerciali urbani minori A4 Santa Maria e A4 Savona;
- i predetti criteri, al paragrafo 4.7 - "Revisioni delle tabelle di compatibilità commerciale", specificano che *"(omissis) l'Amministrazione comunale intende adottare per l'addensamento commerciale A4 Savona i parametri massimi di compatibilità previsti dall'art. 17 della DCR n. 563-13414/1999, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, previsti per le medie strutture all'interno degli addensamenti commerciali A5 (omissis)"*;
- ai sensi dell'articolo 17 comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016, la tabella di compatibilità commerciale deve essere unica per ciascun addensamento commerciale urbano ed extraurbano e per ciascuna localizzazione commerciale urbana e urbano-periferica riconosciuti;

Rilevato che la tabella di compatibilità commerciale approvata con i predetti criteri non è coerente alle disposizioni ex articolo 17 comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016, poiché introduce limitazioni allo sviluppo delle tipologie M-SAM3, M-SE3 e M-SE4 per il solo addensamento A4 Santa Maria riconoscendole invece compatibili nell'addensamento A4 Savona;

Ritenuto pertanto opportuno modificare la suddetta tabella di compatibilità commerciale come riportato nell'allegato "a" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in coerenza con le scelte operate dall'Amministrazione comunale all'atto di formazione e approvazione dei "Criteri per il

riconoscimento delle zone d'insediamento commerciale" e con le disposizioni ex articolo 17 comma 1 dell'Allegato A alla DCC 20 novembre 2012, n. 191-43016;

Preso atto che i "Criteri per il riconoscimento delle zone d'insediamento commerciale" come da ultimo modificati con DCC n. 169 del 19.12.2012 riportano, per mero errore materiale, una restituzione grafica della localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò non coerente con i progetti di auto-riconoscimento presentati per il rilascio delle autorizzazioni commerciali in relazione alla precedente localizzazione L3;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare la rappresentazione grafica della localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò riconducendola al perimetro individuato con i predetti progetti di auto-riconoscimento, sostituendo parte delle tavole approvate con DCC n. 169/2012 come di seguito indicato:

- tavola denominata "Allegato A1" con l'allegato "b" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- tavola denominata "Allegato B13" con l'allegato "c" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato, altresì, che per la localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò, in vigenza dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016, ricorrevano le fattispecie previste dal punto 8) delle "Ulteriori disposizioni" della predetta deliberazione, in quanto:

- nella porzione ovest erano autorizzati e attivi i seguenti insediamenti commerciali: il centro commerciale sequenziale denominato "Decathlon" (tipologia G-CC2 – autorizzazione n. 918 del 13.7.2001) e il centro commerciale classico denominato "Porte di Moncalieri" (tipologia G-CC2 – autorizzazione n. 919 del 14.1.2003);
- nella porzione est risultava autorizzato un centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 – autorizzazione n. 923 del 20.1.2005 (con validità, ad oggi, prorogata fino al 16.5.2021);
- non erano in corso istanze finalizzate al rilascio di nuove autorizzazioni commerciali;

Considerato che, dopo l'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 e fino al 6.12.2012, nell'ambito della localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni commerciali per nuove medie e grandi strutture di vendita:

- con provvedimento n. 919/A del 17.11.2008 è stata autorizzata l'apertura del centro commerciale classico denominato "Porte di Moncalieri" ridefinito, rispetto all'originaria autorizzazione n. 919/2003, nella sua composizione interna ai sensi dell'art. 15, co. 10 bis della DCR n. 563-13414/99 e successive modificazioni;
- con provvedimento n. 919/1 del 18.11.2008 è stata autorizzata l'apertura dell'esercizio commerciale G-SM2 ubicato nel centro commerciale classico denominato "Porte di Moncalieri";
- con provvedimento n. 919/2 del 18.11.2008 è stata autorizzata l'apertura dell'esercizio commerciale M-SE3 ubicato nel centro commerciale classico denominato "Porte di Moncalieri";
- con provvedimento n. 919/4 del 23.6.2011 è stata autorizzata l'apertura dell'esercizio commerciale M-SE1 ubicato nel centro commerciale classico denominato "Porte di Moncalieri";
- con provvedimenti nn. 923/1, 923/2, 923/3 e 923/4 sono state autorizzate le aperture degli esercizi commerciali, rispettivamente, G-SE3, G-SE1, M-SE3 e M-SE2 nel centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 – autorizzazione n. 923 del 20.1.2005 (con validità, ad oggi, prorogata fino al 16.5.2021);

Dato atto che, per quanto sopra descritto, per la localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò derivante dall'applicazione del punto 8) delle "Ulteriori disposizioni" della DCR n. 191-

43016 del 20.11.2012, non si è reso necessario l'accordo ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 11 e 15 della L. n. 241/1990, previsto al punto 11) della sopra menzionata deliberazione regionale;

Richiamato, infine, il disposto dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016, come modificata da successiva deliberazione del 20 novembre 2012 in base al quale: *"L'apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 41 della Costituzione e nella Legge 287/1990, nel D.Lgs. 59/2010, nel D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e nel D.L. 1/2012 convertito dalla Legge 27/2012. E' considerata coerente con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti previsti dalla presente normativa. Negli altri casi, il contrasto con l'utilità sociale è determinato valutando, per le medie e grandi strutture di vendita, le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale (anche acustico, in prossimità delle residenze), evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale. I criteri di valutazione delle esternalità negative sono quelli definiti con deliberazione della Giunta Regionale. I comuni con proprio atto integrano i criteri di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 114/1998 in conformità dei contenuti definiti con tale deliberazione della Giunta Regionale."*

Dato atto che tale norma era già contenuta nei previgenti indirizzi regionali e in seguito, con l'ultima modifica apportata con la citata deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016, è stata estesa anche alle medie strutture la possibilità di autorizzare superfici di vendita superiori a quelle previste nelle tabelle di compatibilità pertanto anche i comuni possono procedere in tal senso.

Considerato che la disposizione in esame ha un impatto molto importante sugli strumenti di programmazione, in quanto prevede la possibilità che le medie e le grandi strutture di vendita possano essere autorizzate anche per superfici superiori a quelle indicate nelle tabelle di compatibilità, pertanto tale possibilità deve essere necessariamente regolamentata al fine di definire dei criteri oggettivi in base ai quali poter valutare le eventuali richieste degli operatori commerciali;

Ritenuto necessario definire dei criteri di prima applicazione della stessa sia in riferimento alle medie superfici di vendita che alle grandi superfici di vendita, nelle more di un'approfondita analisi di impatto di tale norma ed in attesa di un suo compiuto sviluppo nel riesame dei criteri di programmazione;

Preso atto che la Regione Piemonte, con DGR n. 43-29533 del 1.3.2000, ha già definito una procedura che riguarda le valutazioni afferenti gli aspetti di propria competenza in riferimento alle grandi superfici di vendita;

Ritenuto opportuno, in riferimento alle medie strutture di vendita, mutuare alcuni indici già utilizzati dalla Regione Piemonte (previsti dall' articolo 5 comma 11 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43-29533 del 1 marzo 2000) per l'applicazione dell'articolo 16 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999 n. 563-13414, ovvero:

- che la superficie di vendita autorizzabile non possa essere superiore alla soglia massima della analoga tipologia di struttura distributiva, con lo stesso tipo di offerta merceologica, immediatamente superiore a quella prevista dalla tabella di compatibilità. Per la tipologia distributiva "centro commerciale" la sussistenza del suddetto requisito è assunta sia per l'intera tipologia sia per ciascuna delle tipologie di strutture distributive che lo compongono;
- rispetto dei limiti previsti dalle normative di settore in ordine ai livelli di traffico ammessi, ai livelli di inquinamento atmosferico, acustico, ecc. generati dall'insediamento e delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi;

- la verifica degli effetti sulla produttività del sistema e gli effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione;

Valutato pertanto opportuno aggiornare i "Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale" come da ultimo modificati con DCC n. 169 del 19.12.2012, al fine di recepire le modifiche contenute nelle discipline normative sopra richiamate per quanto immediatamente applicabili;

Acquisito il parere delle associazioni di categoria e delle rappresentanze dei consumatori;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2008, n. 114 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414/1999 come modificata dalla DCR n. 347-42541/2003, dalla DCR n. 59-10831/2006 e, in ultimo, dalla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di prendere atto delle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte con nota del 26.2.2014 prot. n. 2119, registrata in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 10219, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., alle quali si riscontra con quanto disposto ai punti seguenti della presente deliberazione;
2. Di approvare le modifiche alla tabella di compatibilità commerciale riportata alle pagine nn. 133 e 144 dei "Criteri per il riconoscimento delle zone d'insediamento commerciale" approvati con deliberazione del Consiglio comunale 20 aprile 2012, n. 47, come modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale 19 dicembre 2012, n. 169, evidenziate nell'allegato "a" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la tabella di compatibilità con le modifiche di cui al punto precedente sostituisce integralmente la previgente tabella approvata con DCC n. 47/2012 e DCC n. 169/2012 e riportata alle pagine nn. 133 e 144 dei "Criteri per il riconoscimento delle zone d'insediamento commerciale" vigenti;
4. Di dare atto che, per mero errore materiale, i "Criteri per il riconoscimento delle zone d'insediamento commerciale" come da ultimo modificati con DCC n. 169 del 19.12.2012 riportano una restituzione grafica della localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò non coerente con i progetti di auto-riconoscimento presentati per il rilascio delle autorizzazioni commerciali in relazione alla precedente localizzazione L3;
5. Di approvare, rendendosi necessario adeguare la rappresentazione grafica della localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò per la motivazione indicata al punto precedente, gli allegati "b" e "c" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
6. Di dare atto che gli allegati "b" e "c" di cui al precedente punto 5) sostituiscono le tavole denominate "Allegato A1" e "Allegato B13" riportate, rispettivamente, alle pagine n. 58 e n. 119 dei "Criteri per il riconoscimento delle zone d'insediamento commerciale" come da ultimo modificati con DCC n. 169 del 19.12.2012;

7. Di dare atto che per la localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò, in vigenza dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016, ricorrevano le fattispecie previste dal punto 8) delle "Ulteriori disposizioni" della predetta deliberazione, in quanto:
- nella porzione ovest erano autorizzati e attivi i seguenti insediamenti commerciali: il centro commerciale sequenziale denominato "Decathlon" (tipologia G-CC2 – autorizzazione n. 918 del 13.7.2001) e il centro commerciale classico denominato "Porte di Moncalieri" (tipologia G-CC2 – autorizzazione n. 919 del 14.1.2003);
 - nella porzione est risultava autorizzato un centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 – autorizzazione n. 923 del 20.1.2005 (con validità, ad oggi, prorogata fino al 16.5.2021);
 - non erano in corso istanze finalizzate al rilascio di nuove autorizzazioni commerciali;
8. Di dare atto che per la localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò derivante dall'applicazione del punto 8) delle "Ulteriori disposizioni" della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, non si è reso necessario l'accordo ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 11 e 15 della L. n. 241/1990 poiché, come meglio specificato in premessa e qui integralmente richiamato, dopo l'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 e fino al 6.12.2012, nella predetta localizzazione sono state rilasciate autorizzazioni commerciali per nuove medie e grandi strutture di vendita;
9. Di dare atto, per quanto specificato al punto precedente, che non ricorrono le condizioni di cui al punto 12) delle "Ulteriori disposizioni" dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016 e, pertanto, la localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 Sanda Vadò è confermata nel perimetro riconosciuto dai "Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale" come da ultimo modificati con DCC n. 169 del 19.12.2012 e con il presente provvedimento;
10. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e nelle more di un'approfondita analisi d'impatto di tale norma ed in attesa di un suo compiuto sviluppo nel riesame dei criteri di programmazione, l'adeguamento dei "Criteri per il riconoscimento delle zone d'insediamento commerciale" come di seguito indicato:
- il secondo paragrafo dell'art. 14 è sostituito con il testo seguente: "Fatte salve le disposizioni dell'art. 16 dell'Allegato A alla DCR 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i., la compatibilità funzionale di cui alla tabella del presente articolo costituisce vincolo inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione della superficie di vendita, di trasferimento degli esercizi commerciali, di modificazione o aggiunta di settore merceologico, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7, comma 2 e di rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli insediamenti commerciali";
 - dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 14 bis – Deroghe ex articolo 16 della dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016. 1. Le istanze di apertura di medie strutture con superfici maggiori di quelle previste dalla tabella di compatibilità di cui all'articolo 14 sono esaminate sulla base dei seguenti indirizzi: a) la superficie di vendita autorizzabile non può essere superiore alla soglia massima della analoga tipologia di struttura distributiva, con lo stesso tipo di offerta merceologica, immediatamente superiore a quella prevista dalla tabella di compatibilità. Per la tipologia distributiva "centro commerciale" la sussistenza del suddetto requisito è assunta sia per l'intera tipologia sia per ciascuna delle tipologie di strutture distributive che lo compongono; b) rispetto dei limiti previsti dalle normative di settore in ordine ai livelli di inquinamento atmosferico ed acustico generati dall'insediamento e delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi ed ai livelli di traffico ammessi; c) la verifica degli effetti sulla produttività del sistema e gli effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione; Tali aspetti dovranno essere documentati nell'istanza e saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti servizi comunali nell'ambito di una Conferenza dei Servizi istruttoria interna; 2. Le istanze di apertura di grandi strutture di vendita con superfici maggiori di quelle previste dalla tabella di compatibilità sono esaminati sulla base dei criteri approvati dalla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 43-29533 del 1.3.2000 art. 5 comma 11 "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di

vendita” e s.m.e i. In sede di conferenza dei servizi il parere potrà essere espresso solo previa deliberazione della Giunta Comunale.”.

11. Di dare atto che la presente deliberazione integra e aggiorna, per i soli contenuti espressamente richiamati ai punti precedenti, le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47/2012 e n. 169/2012;
12. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere delle associazioni di categoria e delle rappresentanze dei consumatori;
13. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
14. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 11 Consiglieri:

Avignone, Calligaro, Cerrato, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Salvatore, Zacà, Zampolli

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri
Votanti n. 14 Consiglieri
Voti favorevoli n. 14
Astenuti zero
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 11 Consiglieri:

Avignone, Calligaro, Cerrato, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Salvatore, Zacà, Zampolli

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri
Votanti n. 13 Consiglieri
Voti favorevoli n. 13
Astenuti zero
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto n. 1 (Demontis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

IL Presidente del Consiglio

Diego Artuso

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)